

COMUNE DI MIRA
SCHEMA INFORMATIVA

Istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*
da parte di discendenti di avi italiani emigrati all'estero

La cittadinanza italiana si trasmette, in generale, per sangue e cioè genitore italiano genera figli italiani, indipendentemente da dove essi nascono.

La richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, e cioè attraverso la linea di sangue, riguarda i discendenti di cittadini italiani nati in uno Stato che invece prevede la cittadinanza *ius soli* (cioè chi nasce in quello Stato ne è cittadino). E' il caso dei Paesi americani e dell'Australia.

Il riconoscimento della cittadinanza italiana deve essere richiesto alla rappresentanza consolare italiana competente in relazione alla località straniera di dimora abituale del richiedente.

Ha diritto a presentare l'istanza presso un Comune italiano chi effettivamente risiede in quel Comune, vi si sia stabilito e sia iscritto nell'Anagrafe della Popolazione Residente.

Di conseguenza è da escludere che la persona si possa servire di un suo legale rappresentante o di qualcuno in sua vece o che non sia presente sul territorio.

E' ammessa unicamente la possibilità, se strettamente necessario, di delegare altra persona esclusivamente alla presentazione al protocollo comunale o al ritiro presso l'Ufficio di Stato Civile di documentazione volta ad integrare la pratica, mentre il richiedente dovrà essere personalmente presente ad eventuali colloqui richiesti dall'Ufficio sempre ai fini integrativi.

L'ufficio di Stato Civile opera in sinergia con l'ufficio Anagrafe, ufficio preposto alla regolare tenuta dell'anagrafe e dell'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) ed alle pratiche di residenza. Pertanto qualora l'ufficio Anagrafe, previ gli opportuni accertamenti previsti dalla normativa anagrafica, ravvisi residenze "fittizie" (dette anche "residenze di comodo") simulate solo al fine di ottenere il requisito della residenza, propedeutico per presentare istanza di riconoscimento status civitatis italiano, il medesimo provvederà all'annullamento della residenza del richiedente dandone immediatamente comunicazione all'ufficio di Stato Civile, il quale dovrà automaticamente concludere il procedimento con esito negativo venendo meno la propria competenza territoriale.

La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è del **Sindaco del Comune dove l'interessato ha stabilito la residenza.**

Si precisa che **per il riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis* non è possibile:**

- l'iscrizione anagrafica quale persona senza fissa dimora, in quanto requisito indispensabile per l'iscrizione anagrafica è la dimora abituale e non il domicilio, e la circolare k.28.1/1991 non fa riferimento all'art. 2 della L. n. 1228/1954, ma all'art.3 del D.P.R. n. 223/1989;
- l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea poichè tra i motivi richiesti dalla normativa per tale iscrizione non vi è quello relativo al riconoscimento della cittadinanza, ed inoltre la circolare k.28.1/1991 non fa alcun riferimento all'art.8 della L. n. 1228/1954;
- avvalersi di un legale rappresentante del richiedente o di qualcuno in sua vece, in quanto dovrà essere verificata la dimora abituale dell'interessato.

La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente, oltre ai casi di emigrazione o morte, può avvenire per:

- irreperibilità accertata;
- mancanza del permesso di soggiorno o mancato rinnovo dello stesso.

Il Ministero dell'Interno con proprie Circolari n. 26 del primo giugno 2007, e la n. 4 del 20 gennaio 2009, ha sottolineato l'importanza che gli ufficiali di stato civile prestino la massima attenzione *«nell'acquisizione e nella valutazione dei documenti che vengono presentati ai fini dell'acquisizione della cittadinanza italiana per discendenza ... **al fine di contrastare e prevenire il fenomeno della falsificazione degli atti nell'ambito delle procedure in materia di cittadinanza. Tanto considerato si ribadisce la necessità dell'effettuazione di maggiori e più accurati controlli sui documenti presentati a corredo delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana».***

Pertanto, l'ufficiale di stato civile deve sempre effettuare verifiche approfondite relativamente agli atti prodotti e, in caso di dubbio, prendere contatti con il Consolato competente per accertare la veridicità del documento presentato.

Si precisa che la documentazione a supporto del riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, è valutata dagli uffici competenti solo a seguito della presentazione di regolare richiesta di riconoscimento della stessa da parte delle persone già iscritte nell'Anagrafe del Comune.

La documentazione originale presentata a supporto della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, **NON verrà restituita al richiedente in nessun caso**, sia che l'esito del procedimento sia positivo sia che l'esito sia negativo. Il richiedente, invece che i documenti originali, può in alternativa presentare copie autenticate degli stessi, in regola con l'imposta di bollo.

Puo' essere, richiesta copia solo degli atti originali prodotti facendo domanda di accesso agli atti ai sensi della Legge 241/1990.

A chi si rivolge

Ai cittadini stranieri maggiorenni discendenti di cittadini italiani

Chi può presentare la domanda

I diretti interessati già iscritti nell'Anagrafe della popolazione (ANPR) del Comune

Come si accede al servizio

Per la **richiesta di residenza** è necessario rivolgersi all'**Ufficio Anagrafe**

Nota bene: le fotocopie sono fatte a cura e a spese del richiedente.

Per il **riconoscimento della cittadinanza italiana** è necessario rivolgersi all'**Ufficio di Stato Civile.**

Cosa si ottiene

L'iscrizione nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e, successivamente, il riconoscimento della cittadinanza italiana quale discendente di cittadino italiano.

Cosa serve

La procedura per l'iscrizione anagrafica

I documenti da presentare al momento della presentazione della domanda di iscrizione in anagrafe sono i seguenti:

1 – dichiarazione di residenza;

2 - passaporto o documento equipollente in corso di validità;

3 - un valido titolo di soggiorno tra quelli seguenti:

- permesso di soggiorno;
- richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o ricongiungimento familiare;
- per coloro che sono entrati in Italia da meno di 45 giorni e che provengono da un paese che non applica l'accordo di Shengen, il timbro Shengen sul documento di viaggio apposto dall'autorità di frontiera;
- per coloro che sono entrati in Italia da meno di 45 giorni e che provengono da paesi che applicano l'accordo di Shengen, copia della dichiarazione di presenza resa dal Questore entro 8 giorni dall'ingresso, ovvero della dichiarazione resa, ai sensi dell'art.109 del r.d. n.773/1931, ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive;

4 - documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti necessari per poter avviare il procedimento finalizzato al riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art.13, c.1, della L. n.91/1992; (vedi punti successivi);

5 - codice fiscale;

6 - documenti originali, in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (si tratta di documentazione non obbligatoria ai fini dell'iscrizione anagrafica, che però risulta indispensabile affinché l'ufficiale d'anagrafe possa legittimamente registrare agli atti i dati gli status personali e familiari);

7 - dichiarazione se si è in possesso di una patente valida in Italia e la proprietà di auto, moto, rimorchi, navi o aerei, registrati nei pubblici registri italiani.

L'iscrizione anagrafica è subordinata, prioritariamente, alla verifica di **alcuni requisiti, in particolare quello della dimora abituale**, pertanto l'ufficiale di anagrafe dovrà **controllare la veridicità delle dichiarazioni dell'interessato attraverso accertamenti, anche ripetuti presso l'abitazione dichiarata dal richiedente**, mediante l'acquisizione di informazioni da parte di amministrazioni e uffici pubblici e privati.

In mancanza di uno dei requisiti richiesti, l'ufficiale di anagrafe dovrà rigettare l'istanza di iscrizione anagrafica.

Qualora il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana non si concluda entro i primi 90 giorni dall'ingresso in Italia, il cittadino straniero dovrà richiedere, se non ne fosse già in possesso, un permesso di soggiorno per riconoscimento della cittadinanza italiana (art.11, c.1, lett. c del D.P.R. n.394/1999).

Una volta iscritto all'anagrafe, lo straniero inizierà il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana, presentando i documenti necessari.

Presentazione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana

Prima di recarsi all'Ufficio di Stato Civile è necessario **prenotare un appuntamento**.

Documentazione da consegnare il giorno dell'appuntamento

1. estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal comune italiano ove egli nacque;
2. atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;
3. atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all'estero;
4. atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;
5. certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato Estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato;
6. certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona che richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell'art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555 e della legge 5 febbraio 1992 n. 91;
7. certificato di residenza.
8. passaporto (con regolare visto apposto dalla nostra Autorità all'estero, avrà un timbro d'ingresso, che dà la decorrenza dei 3 mesi, apposto dalla nostra Polizia di frontiera nell'aeroporto italiano in cui la persona è atterrata, in caso abbia volato direttamente dal Sud America (o da altro Stato extra Schengen) all'Italia. Dovesse invece aver fatto scalo in un altro Paese Schengen, di cui l'Italia fa parte (ad esempio la Spagna), all'arrivo in Italia dovrà entro 8 giorni recarsi in Questura per effettuare la dichiarazione di presenza.
9. domanda per riconoscimento cittadinanza iure sanguinis

I documenti di stato civile di cui ai punti da 1 a 5, **devono essere tradotti integralmente e legalizzati**, e devono riguardare di tutta "*la catena*": dall'avo, cioè il parente partito dall'Italia e fino al rivendicante il possesso della cittadinanza per sangue ("*di morte*" ovviamente solo per chi è già

deceduto), e il certificato di non naturalizzazione straniera (con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui l'avo è indicato sugli atti di stato civile), o certificato di naturalizzazione con data di acquisto della cittadinanza straniera ben chiara (diversamente è necessario presentare copia della sentenza di naturalizzazione straniera da cui risulta la data del giuramento), che deve essere successiva alla nascita del figlio, nonché ascendente dell'istante.

Inoltre, se il richiedente fosse a conoscenza di un'eventuale naturalizzazione di un altro membro della "catena", o se uno di questi si fosse trasferito in un altro Stato, anche per lui certificato di non naturalizzazione (sempre con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui egli è indicato sugli atti di stato civile), o di naturalizzazione con data chiara, a seconda del caso. I certificati di cui al punto 6 e 7 sono acquisiti dall'ufficio.

Eventuali sentenze devono poi essere prodotte a corredo dell'istanza, in regola con le formalità di traduzione e legalizzazione.

Discordanze tra gli atti presentati

In caso ci siano nomi, cognomi, date di nascita, età errati, altri errori, incongruenze e più in generale mancanza di corrispondenze sugli atti di stato civile, queste discordanze vanno rettificate dall'Autorità Straniera.

Relativamente alle discordanze, si ricorda quanto disposto dalla Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze del **Ministero dell'interno** "...condizione imprescindibile per poter procedere al riconoscimento in via amministrativa dello status civitatis jure sanguinis nei confronti di discendenti italiani emigrati all'estero è la dimostrazione inequivocabile documentalmente comprovata, della discendenza di costoro dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino... attese le numerose discordanze esistenti tra gli atti prodotti che non hanno consentito una sicura ricostruzione della discendenza, né l'acquisizione di elementi certi sulle vicende di cittadinanza degli avi dell'interessato... **solo le Autorità straniere possono sanare le predette discordanze attraverso l'effettuazione delle opportune verifiche, ove ne sussistano i presupposti**".

L'Ufficiale di Stato Civile è un'autorità amministrativa che si avvale, nello svolgimento dei suoi compiti, di **prove esclusivamente documentali** e quindi necessita degli atti indicati per legge e non può prestarsi a "interpretare" quanto ricevuto; ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 396/2000 "l'ufficiale dello Stato Civile è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell'interno".

Le discordanze riscontrate verranno comunicate agli interessati secondo quanto previsto dalla L. n. 241/1990, che regola il procedimento amministrativo; in base a quanto previsto dall'art. 10 bis si procederà a comunicare quanto, negli atti di Stato Civile stranieri, **dovrà essere rettificato dall'Autorità Straniera.**

Se entro **dieci giorni** dalla notificazione le correzioni richieste non verranno effettuate, si procederà, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 396/2000, al rifiuto della domanda.

Accertamento delle condizioni da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile

1 - Il richiedente il riconoscimento della cittadinanza italiana sia effettivamente discendente da cittadino italiano.

Il Regno d'Italia fu costituito il 17 marzo 1861. Il Veneto entrò a farne parte nel 1866, ed il Friuli Venezia Giulia dal 16 luglio 1920.

Gli uffici di stato civile sono stati costituiti nel Regno dal primo gennaio 1866, mentre nel Veneto dal primo settembre 1871 e nel Friuli Venezia Giulia e in Trentino dal primo settembre 1924.

L'avo dal quale deriva la cittadinanza italiana del richiedente deve essere nato successivamente alla data di costituzione del Regno d'Italia, o alla data di annessione degli altri territori. Se è nato prima, e poi si è trasferito all'estero, occorre verificare la data della sua morte, che deve essere avvenuta successivamente alle sopraindicate date: in tal caso l'avo è deceduto come cittadino italiano, potendo quindi trasmettere il nostro *status civitatis*.

Se la morte, al contrario, è avvenuta in data antecedente, l'avo è morto come cittadino straniero facente parte dello Stato da cui era partito, e quindi anche i suoi discendenti sono rimasti stranieri.

Se l'avo è nato prima della istituzione degli uffici di stato civile e, quindi, non è possibile avere il suo atto di nascita, l'interessato deve presentare il certificato di battesimo rilasciato dalla parrocchia, autenticato dalla Curia Vescovile competente. Occorre solo per verificare che lo stesso sia nato su territorio italiano o che è stato annesso al Regno (Ministero dell'Interno - Massimario dell'Ufficiale di Stato Civile anno 2012)

Per questo accertamento il richiedente deve presentare:

- L'estratto dell'atto di nascita dell'avo emigrato;
- Gli atti di nascita di tutti i discendenti, compreso quello del richiedente;
- Gli atti di matrimonio dell'avo emigrato e di tutti i discendenti, compreso quello del richiedente, se coniugato;
- L'atto di morte dell'avo emigrato che sia nato prima della costituzione del Regno d'Italia. Tale atto, benché non indicato nella circolare del 1991, serve a verificare che il decesso sia avvenuto dopo il 17 marzo 1861.

Gli atti di stato civile formati all'estero debbono essere presentati in regola con le norme sulla traduzione e sulla legalizzazione, o apposizione del timbro di cui alla convenzione dell'Aja del 5 ottobre, almeno che non ci siano convenzioni che esentano da tali formalità.

In vigore dell'art. 1 della abrogata legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza veniva trasmessa solo per via paterna; la madre poteva trasmetterla solo in particolari situazioni. Solo nel 1983 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale tale articolo, stabilendo che la cittadinanza italiana potesse essere trasmessa anche dalla madre, con decorrenza dal primo gennaio 1948.

Alla luce di ciò l'ufficiale di stato civile nell'esaminare gli atti presentati dal richiedente il riconoscimento deve prestare attenzione alle date di nascita dei discendenti dell'avo, e, se sono nati da madre prima del primo gennaio 1948, essi non sono italiani, e la trasmissione della cittadinanza si è interrotta.

Può capitare che il richiedente non possa produrre un atto di nascita dei discendenti, in quanto mai formato nel Paese straniero, oppure presenti un documento denominato «negativo di nascita». In mancanza di tale atto non si può procedere, perché non si può verificare la continuità della discendenza. In questi casi l'ufficiale di stato civile deve rifiutare la richiesta di riconoscimento indicando i motivi del rifiuto.

Gli interessati potranno veder soddisfatta la loro richiesta soltanto rivolgendosi alla autorità giudiziaria.

2 - La trasmissione della cittadinanza italiana non si sia interrotta per la naturalizzazione straniera dell'avo prima della nascita del suo discendente diretto.

Per verificare tale requisito il richiedente deve presentare un certificato rilasciato dall'autorità straniera competente dal quale risulti che l'avo italiano emigrato non si sia naturalizzato, cioè non abbia acquistato la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione.

Anche tale documento deve essere in regola con le formalità della traduzione e legalizzazione.

Nel caso sia avvenuta la naturalizzazione, l'avo ha perso la cittadinanza italiana, e, pertanto, ha interrotto la trasmissione della stessa ai suoi discendenti, che sono rimasti in possesso solo della cittadinanza straniera «*iure loci*».

3 - La trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per rinuncia alla cittadinanza stessa espressa da un ascendente del richiedente, o dal richiedente stesso.

Il punto 2 dell'art. 8 della abrogata legge 555/192 specificava che: «*Perde la cittadinanza ... chi, avendo acquistato senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiara di rinunciare alla cittadinanza italiana e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza*».

Occorre, pertanto, verificare che un ascendente del richiedente, o il richiedente stesso, non abbia dichiarato di rinunciare alla nostra cittadinanza.

A questo punto è l'ufficiale di stato civile che, dopo aver ottenuto tutta la documentazione, deve chiedere al Consolato competente per residenza del richiedente e dei suoi ascendenti una attestazione dalla quali risulti che nessuno (dall'avo italiano emigrato al richiedente il riconoscimento della cittadinanza) abbia mai espresso rinuncia alla cittadinanza italiana:

- Per verificare correttamente quale sia il Consolato competente a cui richiedere la sopracitata attestazione, è indispensabile che nel presentare la richiesta per il riconoscimento della cittadinanza italiana, l'interessato sia quanto più possibile preciso nell'indicare i luoghi di residenza e di formazione degli atti di stato civile di se stesso e dei suoi ascendenti.

- Al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi della circolare ministeriale K.28.1 dell'8 aprile 1991, si ritiene che, qualora un Consolato, al quale si sia rivolto un Comune italiano per conoscere se una o più persone abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana, comunichi che quelle persone non sono conosciute alla rappresentanza diplomatica, tale risposta sia compiutamente soddisfacente. Infatti, se un soggetto non è conosciuto alla rappresentanza diplomatica e non esiste un fascicolo a lui intestato, significa che non ha rinunciato alla cittadinanza.

Costi e vincoli

Costi

Non è previsto nessun costo per l'attività dell'ufficio di stato civile. Per assolvere gli obblighi relativi all'imposta di bollo occorre una marca da bollo di € 16,00 per la domanda.

Vincoli

L'iscrizione nell'Anagrafe della popolazione residente del Comune **dovrà essere mantenuta fino alla conclusione del procedimento di acquisto della cittadinanza italiana**, e la cancellazione dall'anagrafe comporterà automaticamente l'interruzione di tale procedimento.

Tempi e scadenze

- Per l'iscrizione anagrafica si rimanda alla pagina del sito istituzionale del comune in cui viene illustrata la procedura.
- Per la cittadinanza *iure sanguinis*, i tempi sono quelli previsti dal Regolamento Comunale sul Procedimento Amministrativo (cioè 180 giorni dal ricevimento della domanda).
- Per il rilascio di certificati ed estratti ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, i tempi sono quelli previsti dall'art. 14 c.2-bis del d.L. n.113/2018, come convertito con L. n.132/2018, ovvero **6 mesi** dalla data della richiesta.

Casi particolari

Se la persona **risiede all'estero** è l'Autorità consolare italiana competente per territorio e cioè quella della giurisdizione in cui abita la persona stessa (esempio: per l'Argentina, se la persona risiede a Buenos Aires, la competenza sarà del Consolato Generale d'Italia in Buenos Aires, non il Consolato Generale d'Italia in Cordoba o Rosario).

Atti provenienti dall'Argentina

L'accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina firmato a Roma il 9.12.1987, ratificato con L. n. 533/1988, disciplina lo scambio degli atti dello stato civile e la possibile esenzione della legalizzazione a condizione che siano datati, muniti della firma e, se necessario, del timbro dell'Autorità dell'altra parte che li ha rilasciati.

Qualora non risulti la legalizzazione della competente Autorità consolare, tutta la documentazione dovrà essere presentata corredata della Apostille dell'Aja (Convenzione del 5 ottobre 1961).

Al momento tale procedura si ritiene possibile esclusivamente per gli atti che provengono direttamente dai consolati italiani, in quanto se presentati direttamente dal cittadino in Italia si tratta di stampe scaricate direttamente da un sito internet dove, per controllarle, l'ufficiale dello stato civile dovrebbe entrare in un sito straniero e navigare tale sito in lingua straniera. Inoltre, tale stampa, dovrebbe poi essere certificata conforme al documento informatico ai sensi dell'art. 23 del Codice dell'Amministrazione digitale, competenza che si ritiene non sia dell'ufficiale dello stato civile.

L'apostille elettronica sugli atti della Repubblica Argentina

Dal 15 aprile 2019 l'Argentina ha implementato il sistema di Gestione Documentale Elettronica quale unico mezzo per l'apposizione di apostille e delle legalizzazioni di validità internazionale, ed è stato creato un registro elettronico centralizzato di tutte le apostille e le legalizzazioni rilasciate dalle loro autorità, consultabile su un sito web governativo. Tale procedura è stata dichiarata dall'Agid (Agenzia per l'Italia Digitale), coerente con le disposizioni vigenti in materia nel nostro ordinamento (circolare del Ministero dell'Interno n.77 del 7/07/2022).

Di conseguenza:

- gli atti argentini redatti in formato pdf e sottoscritti con firma digitale costituiscono documento originale informatico;
- l'apostille elettronica apposta al documento informatico conformemente alla convenzione dell'Aja del 1961 attesta l'autenticità della firma, il titolo secondo il quale il firmatario ha agito e l'identità del sigillo o del bollo di cui l'atto è rivestito, ma non certifica il contenuto dell'atto sul quale è presente;
- la presenza della firma digitale sull'apostille che è apposta sull'atto pubblico al quale si riferisce attestandone l'autenticità della firma, nonché il titolo secondo il quale il firmatario ha agito, è garanzia dell'immodificabilità e autenticità del documento informatico costituito da apostille e atto pubblico ad esso riferibile.

Ne consegue che l'apostille elettronica rilasciata dall'autorità argentina, una volta verificata, ne costituisce un'attestazione di conformità rilasciata dal pubblico ufficiale argentino a ciò autorizzato, e il documento prodotto dal cittadino argentino all'ufficiale di stato civile è copia cartacea di un documento informatico che contiene gli elementi tramite i quali è possibile verificare, esclusivamente per i documenti rilasciati a partire dal 15/04/2019, la corrispondenza allo stesso della copia analogica.

Per gli atti antecedenti al 15/04/2019, non essendo possibile effettuare per via telematica la verifica dell'apostille con le modalità prima elencate, i cittadini argentini dovranno richiedere alle competenti autorità consolari l'apposizione di una valida apostille, prima dell'esibizione del documento all'ufficiale di stato civile.

Riconoscimento della discendenza da ceppo italiano da parte di cittadini brasiliani discendenti da avi italiani rientranti nel decreto brasiliano del 1889, c.d. della "Grande Naturalizzazione"

E' stata pubblicata il 24/08/2022 la sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 354/2022 relativa al contenzioso inerente la perdita della cittadinanza italiana per i cittadini di origine italiana che avessero beneficiato dell'acquisto della cittadinanza brasiliana, a seguito della cd. Grande Naturalizzazione brasiliana del 1889.

Le Sezioni Unite, con la sentenza citata, hanno escluso che la Grande Naturalizzazione possa avere comportato la perdita della cittadinanza italiana: pertanto, i cittadini di origine italiana che

avessero, all'epoca, acquistato la cittadinanza brasiliana, per automatismo disposto dal decreto del governo brasiliano, **hanno mantenuto la cittadinanza italiana e possono, dunque, averla trasmessa ai propri discendenti.**

La richiesta "diretta" di trascrizione degli atti di stato civile formati all'estero

La richiesta all'ufficiale di stato civile, da parte di cittadini stranieri non residenti, di procedere alla trascrizione dei propri atti di stato civile in quanto discendenti diretti da un cittadino italiano o ascendenti di cittadini riconosciuti cittadini italiani, **non può essere accolta** senza allegare documentazione (passaporto italiano o certificazione di cittadinanza italiana rilasciata dal console italiano), che provi il possesso della cittadinanza italiana da parte del richiedente.

In tal senso il richiamo alle seguenti norme: - artt. 12 e 17 del d.P.R. n.396/2000; - art.1 della L. n.91/1992, fanno riferimento a fattispecie completamente diverse e non possono essere fondamento per legittimare la richiesta.

La trascrizione degli atti di stato civile formati all'estero, nella fattispecie in esame, ha come effetto sostanziale quello di formalizzare e concretizzare l'avvenuta dichiarazione di riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*. Precisamente quando la trasmissione in Italia degli atti di stato civile ai fini della trascrizione avviene tramite l'autorità consolare all'estero, e il Consolato effettuerà la trasmissione, previa verifica della regolarità degli atti, soltanto a conclusione di un procedimento di verifica del possesso della cittadinanza italiana.

Quando invece la richiesta di trascrizione degli atti di stato civile viene effettuata direttamente dagli interessati, all'ufficiale di stato civile è richiesto di verificare che il richiedente sia cittadino italiano.

Pertanto per ottenere la trascrizione dell'atto come cittadino italiano, non è sufficiente presentare all'ufficiale dello stato civile un atto di nascita semplicemente invocando il possesso della cittadinanza italiana per discendenza: se così fosse qualsiasi cittadino potrebbe farlo, eludendo la legge ed evitando qualsiasi ulteriore adempimento.

E' invece necessario che la trascrizione dell'atto sia preceduta da un procedimento ricognitivo sulla sussistenza dei requisiti che avrebbero consentito la trasmissione della cittadinanza all'avo fino al richiedente, e in tal caso l'ufficiale di stato civile è competente allo svolgimento di tale adempimento **soltanto se l'interessato è residente nel Comune**; viceversa, se l'interessato risiede all'estero, la competenza è del Consolato (vedi parere del Consiglio di Stato, sez. I, n.3759/2013 del 20/02/2019, e la circolare del Ministero dell'Interno n.8/2019).

Riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana iure sanguinis: necessità che la pronuncia del Tribunale sia definitiva

L'ufficiale dello stato civile per poter provvedere alla trascrizione nei registri di sentenze o ordinanze dichiarativa della cittadinanza italiana iure sanguinis, **deve controllare che l'istanza di trascrizione sia accompagnata dall'apposita attestazione di cancelleria (ovvero del certificato di passaggio in giudicato), di cui l'art.124 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale.**

In questo senso si è espressa la giurisprudenza in due sentenze: Tribunale di Mantova, prima sezione civile, decreto del 16/09/2021, e il Tribunale Ordinario di Treviso, prima sezione civile, sentenza del 28/09/2021.

In particolare le sentenze hanno richiamato la *"giurisprudenza di legittimità secondo cui le sentenze di accertamento e quelle costitutive non hanno, ai sensi dell'art.282 del codice di procedura civile, efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, atteso che la*

norma citata, nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende necessariamente riferirsi soltanto a quelle sentenze (di condanna) suscettibili del procedimento disciplinato dal terzo libro del codice civile."